

**Relazione in merito alle modifiche da apportare all'art. 11 del Regolamento CNF in materia di difesa di ufficio e rilievi sul coordinamento con le previsioni dell'art. 26 del Codice Deontologico Forense allo stato vigente.**

Il gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione Difesa di Ufficio, e composto dagli avv.ti Giovanna Ollà, Nicola Cirillo, Paola Boccardi e Dario Lunardon in rappresentanza della Commissione Difesa di Ufficio " Paola Rebecchi " dell'UCPI, propone le seguenti modifiche all'art. 11 del Regolamento sulla Difesa di Ufficio approvato dal CNF alla seduta del 22 maggio 2015 recante la rubrica " Doveri del difensore di ufficio ".

Eliminazione della lettera c) dell'art. 1 comma 2 ( il difensore di ufficio " non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente").

Nella difesa di ufficio il controllo dei requisiti viene effettuato " a monte " , sia in sede di richiesta di inserimento nell'elenco, che in sede di verifica annuale di permanenza; pertanto non appare corretto chiedere all'interessato una auto valutazione della competenza, anche avuto riguardo al fatto che la difesa di ufficio è obbligatoria, pertanto non rinunciabile e conserva il carattere della immanenza, per cui lo stesso organo che ha proceduto alla nomina non ha strumenti per procedere alla sostituzione del difensore se non per giustificato motivo ( art. 97 comma 5 c.p.p. ). L'inciso della norma richiamata sembra peraltro fare riferimento alla eccezionalità dell'impedimento che non può quindi essere ricondotto alla valutazione soggettiva di incompetenza a fronte di una verifica già effettuata dal CNF in sede di domanda di iscrizione ovvero di permanenza.

Peraltro la conservazione dell'inciso di cui si chiede la cancellazione aprirebbe la strada a rinunce immotivate ovvero espressione di " obiezioni di coscienza " determinate dal solo titolo del reato, con conseguente violazione dello stesso principio di obbligatorietà della difesa di ufficio.

Art. 11 comma lettera f) : modificare il testo con l'aggiunta, dopo le parole "il difensore di ufficio ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali" dell'inciso " deve dare tempestiva e motivata comunicazione alla autorità procedente

La modifica si rende necessaria al fine di rendere compatibile la previsione regolamentare con la norma deontologica dedicata di cui all'art. 26 comma 4 Codice Deontologico che riporta la dicitura sopra richiamata.

Trasformazione in raccomandazione della lettera h) della citata norma (" deve sollecitare il giudice , anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il

ricorso alle sostituzioni di cui all'art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica").

Si è ritenuto di non ricondurre la sollecitazione al rango di dovere deontologico del difensore di ufficio con conseguente rischio sanzionatorio, trattandosi sostanzialmente di dovere del giudice che dovrebbe garantire la effettività della difesa tecnica applicando la norma di cui all'art. 105 c.p.p. (" abbandono di difesa " ) che prevede la rimozione del difensore e la sua sostituzione con altro nominato di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. che, in quanto tale possiede la piena titolarità dell'incarico, con facoltà di richiedere termine a difesa per l' esame degli atti del processo ai sensi dell'art. 108 c.p.p.

Integrazione della lettera i) della citata norma " ( deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale" ) con aggiunta nella parte finale dell'inciso "**e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.**

La modifica si rende necessaria per adeguare la previsione normativa dell'obbligo di portare avanti gli incarichi anche in caso di cancellazione volontaria, espressione del principio di immanenza della difesa di ufficio, con le nuove norme di legge che hanno introdotto ulteriori cause di cancellazione dall'elenco unico nazionale.

Proposta di modifica dell'art. 26 comma 4 del Codice Deontologico

L'art. 11 lettera f) del Regolamento sulla Difesa di Ufficio del CNF prevede l'obbligo per il difensore di ufficio impedito a partecipare a singole attività processuali, di incaricare un collega iscritto nell'elenco unico nazionale.

Il gruppo di lavoro, alla riunione del 14.12. u.s. ha tuttavia valutato, in sede di proposta di modifica dell'art. 11 del Regolamento, di eliminare dal testo la parte riguardante la portata restrittiva della sostituzione processuale del difensore di ufficio, ritenendo più opportuno che l'obbligo fosse inserito nella previsione deontologica dell'art. 26 comma 4 del Codice Deontologico e presidiato da sanzione disciplinare specificamente indicata.

Il fallimento della previgente normativa sulla difesa di ufficio ( legge 60/2001 ) è infatti stato determinato per buona parte dalla assenza di idonee garanzie in ordine alla competenza e professionalità del difensore.

La nuova legge sulla Difesa di ufficio ( D.lvo 6/2015 ) nasce quindi con l'obiettivo di garantire effettività alla difesa tecnica e qualificazione del difensore

attraverso una articolata serie di indicazioni normative che prevedono, ai fini dell'inserimento nell'elenco unico, la necessità del superamento di un esame finale all'esito della frequentazione del corso di formazione biennale per difensori di ufficio, ovvero, in alternativa, la verifica di un specifico percorso di comprovata esperienza nella materia penale, attraverso la dimostrazione della partecipazione ad almeno 10 udienze penali, con esclusione di quelle di mero rinvio e dove, in assenza di questioni preliminari, non si sia proceduto alla apertura del dibattimento, e con alcuni limiti determinati dalla impossibilità di computare, ai fini della sussistenza del requisito, la partecipazione a più di tre udienze avanti al Giudice di Pace e a più di due quale sostituto processuale ex art. 97 comma 4 c.p.p. ( art. 1 lettere a) e b) d.lvo 6/2015 che ha modificato l'art. 29 disp. att. al cpp, e art. 1 comma 5 Regolamento CNF così come recentemente modificato ).

Il D.lvo 6/2015 ha altresì previsto un requisito di natura deontologica che deve concorrere con quelli riguardanti la competenza del difensore di ufficio, ovvero non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. Il Regolamento del CNF ha altresì stabilito che, ai fini della iscrizione e della permanenza nell'elenco unico nazionale, il richiedente, debba essere in regola con gli obblighi di formazione continua di cui all'art. 11 della legge 247/2012.

A fronte di una modifica normativa che ha previsto requisiti stringenti per l'inserimento e la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, appare opportuno valutare la possibilità di trasferire i predetti requisiti soggettivi e di qualificazione professionale anche al sostituto processuale del difensore di ufficio al fine di evitare il rischio di elusione della legge, nata proprio per arginare il dilagante fenomeno della scarsa competenza del difensore e dell'altrettanto scarsa consapevolezza della importanza del ruolo e degli obblighi di natura deontologica.

Peraltro non infrequente è pure la " cessione " degli interi turni dei difensori di ufficio che rende ancora più attuale il pericolo di aggiramento delle norme trattandosi di sostituzione processuale non occasionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106/2010, è intervenuta sulla legittimità costituzionale dell'art. 8 RDL 1578/1933 nella parte in cui consentiva ai praticanti avvocati di essere nominati difensori di ufficio una volta ottenuta l'abilitazione al patrocinio, affermando un principio rilevante anche in questa sede, ovvero che, **diversamente dalla difesa fiduciaria, dove la parte sceglie liberamente a chi affidarsi , nella difesa di ufficio è necessario garantire**

**competenza ed adeguata capacità professionale.** Infatti in questa circostanza all'indagato o all'imputato viene assegnato un difensore senza il concorso della sua volontà, e pertanto della competenza e correttezza deontologica deve farsi carico lo Stato che procede alla designazione.

Appare quindi opportuno procedere all'inserimento nell'art. 26 comma 4 del Codice Deontologico Forense di una parte precettiva che preveda che il difensore di ufficio possa nominare quale sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. solo avvocati inseriti nell'elenco unico nazionale, ovvero avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista ex art. 9 legge 247/2012, posto che la specializzazione nella materia del diritto penale è titolo che consente per legge l'inserimento nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio ( art. 1 comma 1 lettera c) d.lvo 6/2015 )

Eliminazione della indicazione “ in solido con il sostituto “ di cui alla lettera f) della citata norma atteso che esiste già la previsione deontologica nell'art. 26 comma 4 che delimita l'ambito della responsabilità laddove stabilisce che il sostituto processuale che accetti la delega è responsabile dell'adempimento dell'incarico.